

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente SPADOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

«Potenziamento dell'attività sportiva universitaria» (409)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTEPag. 102, 103, 104 e *passim*
BOGGIO (DC)103, 104
CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria (PCI) 102, 107
FAEDO (DC), relatore alla Commissione .102, 103
104 e *passim*

FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione . . .104, 105, 106
MARAVALLE (PSI)104, 106
MASULLO (Sin. Ind.)104

«Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni» (445)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE107, 108
INNOCENTI (DC), relatore alla Commissione 109

MARAVALLE (PSI)Pag. 108
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (PCI) . .107, 108
SPITELLA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali 108

«Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali» (459) (D'iniziativa dei senatori Cervone ed altri)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 96, 97, 99 e *passim*
ANTONIOZZI, ministro del turismo e dello spettacolo 97, 101
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione 96, 97, 100
BORGHI (DC) 100
MARAVALLE (PSI) 100
MASCAGNI (PCI) 99, 100

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

ACCILI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali** » (459), **d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri**
(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali** », d'iniziativa dei senatori Cervone, Borghi, Faedo, Mezzapesa, Schiano, Trifogli, D'Amico, Costa, Salerno e Della Porta.

Il 9 febbraio, come si ricorderà, erano stati presentati alcuni emendamenti a questo disegno di legge, sia dal relatore Boggio che dal Ministro del turismo e dello spettacolo. Tali emendamenti sono stati immediatamente inviati, per il parere, alla Commissione bilancio, che si è ieri pronunciata negativamente, come non era difficile prevedere, per il maggior impegno finanziario da essi richiesto, per quanto riguarda gli emendamenti del relatore, mentre, per quanto riguarda l'emendamento del Governo (che aumenta, all'interno delle disponibilità del fondo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge n. 800 del 1967, la quota riservata alle finalità indicate nell'articolo 40 della legge suddetta), ha dato atto che non comporta un maggior onere finanziario.

Secondo l'orientamento emerso nella seduta del 9 febbraio, si dovrebbe allora procedere nel senso di approvare il disegno di legge nel testo dei proponenti, salvo l'emendamento del Governo.

Prego comunque il senatore Boggio di riferire alla Commissione sullo stato del provvedimento.

B O G G I O, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, la Sottocommissione pareri della 5^a Commissione ha bocciato gli emendamenti da me predisposti, che prevedevano un aumento della spesa. Tuttavia ci sono alcune parti di tali emendamenti che non cadono sotto il rigore della Commissione bilancio, in quanto non riguardano l'aspet-

to finanziario. Ritengo che esse possano essere considerate valide: mi riferisco alla norma contenuta nell'articolo 2-bis, che per altro dovrebbe essere considerata come appendice dell'articolo 1.

Ne do lettura nell'ordine che io propongo, come commi da aggiungere all'articolo 1:

terzo comma dell'articolo 1: « Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 500 milioni. »;

quarto comma dell'articolo 1: « La quota del predetto fondo, destinata alla concessione di contributi a favore dei complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere *a*) e *b*), è stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni. »;

quinto comma dell'articolo 1: « La corresponsione di contributi è disposta, a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'80 per cento all'atto della concessione dei contributi medesimi; l'erogazione del residuo è effettuata a manifestazioni ultimate, previa presentazione di documentazione attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge »;

sesto comma dell'articolo 1: « Acconti fino all'80 per cento dei contributi assegnati possono altresì essere concessi nei termini e con le modalità di cui al precedente comma del presente articolo alle altre attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di sovvenzioni statali. ».

Le norme, che vengono a costituire i commi terzo e quarto del testo modificato dell'articolo 1, riproducono l'emendamento già presentato nella scorsa seduta dal rappresentante del Governo.

Queste aggiunte all'articolo 1 non modificano la sostanza del provvedimento; determinano però diversi tempi di erogazione dei contributi, e credo che questo rappresenti un miglioramento rispetto al testo del dise-

7^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

gno di legge proposto. Penso quindi, col permesso del signor Presidente e dei colleghi della Commissione, che si possa passare all'esame di questi emendamenti senza ulteriori pareri da parte di altre Commissioni.

P R E S I D E N T E . Su questi emendamenti aggiuntivi apro la discussione. Poichè non ci sono colleghi che intendono intervenire, ascoltiamo il parere del Governo. La parola al ministro Antoniozzi.

A N T O N I O Z Z I , *ministro del turismo e dello spettacolo.* Sono d'accordo su questi emendamenti aggiuntivi che perfezioni il provvedimento e consenti anche un risparmio di mezzi; l'erogazione dell'ottanta per cento delle sovvenzioni viene in questo modo effettuata non più a consuntivo, ma al momento del bilancio preventivo, evitando così che si perdano delle somme cospicue per interessi passivi sulle anticipazioni creditizie cui da ultimo hanno dovuto ricorrere gli enti lirici.

B O G G I O , *relatore alla Commissione.* Se l'onorevole Presidente mi dà ancora la parola, dovrei aggiungere una raccomandazione. A conclusione della discussione e dopo la votazione degli articoli, vorrei proporre alla Commissione il seguente ordine del giorno:

La 7^a Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge numero 459, recante provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali, preso atto del parere negativo espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti proposti dal relatore per l'adeguamento dei fondi a sostegno delle attività musicali sui quali si era verificato un favorevole orientamento della Commissione,

esprime vivissime preoccupazioni per l'avvenire di tali settori, per i quali era stata documentata e motivata l'esigenza di rivalutazione dei fondi fermi, rispettivamente, per gli enti lirici al 1975 e per le altre attività musicali al 1973;

fa voti che il Governo, superate le attuali stringenti difficoltà di ordine economico generale, intervenga con un provvedimento straordinario teso ad evitare la paralisi della vita musicale italiana e l'inevitabile dissesto finanziario degli enti lirico-sinfonici.

(0/459/1/7)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno testè illustrato dal senatore Boggio sarà esaminato al termine della votazione degli articoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1977, a lire 60 miliardi.

La ripartizione del fondo tra gli enti e le istituzioni e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115.

A questo articolo il relatore ha proposto taluni emendamenti aggiuntivi, di cui è stata data prima lettura.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo di essi, inteso ad aggiungere un terzo comma all'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti il successivo emendamento, inteso ad aggiungere un quarto comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento inteso ad aggiungere un quinto comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento inteso ad aggiungere un sesto comma.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 1 che, dopo l'approvazione degli emendamenti testè votati, risulta così formulato:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1977, a lire 60 miliardi.

La ripartizione del fondo tra gli enti e le istituzioni e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115.

Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 500 milioni.

La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere *a*) e *b*), è stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni.

La corresponsione di contributi è disposta, a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'80 per cento all'atto della concessione dei contributi medesimi; l'erogazione del residuo è effettuata a manifestazioni ultimate, previa presentazione di documentazione attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge.

Acconti fino all'80 per cento dei contributi assegnati possono altresì essere concessi nei termini e con le modalità di cui al precedente comma del presente articolo alle altre attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di sovvenzioni statali.

È approvato.

Art. 2.

La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1 dovrà essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.

Sono vietate assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie.

Sono altresì vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Per una migliore formulazione della norma, propongo di introdurre una modifica puramente formale al terzo comma, aggiungendo dopo le parole « Sono altresì vietati », le altre: « , presso i medesimi enti, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento predetto.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento approvato.

È approvato.

Art. 3.

All'onere di lire 44 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1977, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

7^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

M A S C A G N I. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Noi siamo molto perplessi di fronte alla inopinata soluzione che si è voluta dare alla proposta di legge, soluzione, del tutto insoddisfacente, che attraverso gli emendamenti presentati si era giustamente cercato di migliorare. Siamo assolutamente convinti che il momento è il meno opportuno per chiedere aumenti, ma siamo altrettanto consapevoli del fatto che le sovvenzioni per le attività musicali sono ferme dal 1973-74, e da allora il bilancio dello Stato, grosso modo, èumentato del doppio. Non si capisce il perchè si debbano sacrificare così severamente le attività musicali. Credo di interpretare il parere di tutti nel dire che il problema è quello di difendere un settore degno di essere salvato da una sorte veramente negativa.

Se è vero che altri aumenti di spesa sono stati realizzati in altri settori colpiti da forti incrementi di costi, non si capisce perchè un analogo orientamento non si sia voluto esprimere a favore della musica. Non spendo parole per sottolineare l'importanza delle attività musicali, dal punto di vista formativo generale. Su questo riconoscimento siamo tutti concordi, mentre non lo siamo nel riconoscere l'ineluttabilità di una soluzione del tipo di quella che è stata prevista. Nello stesso momento in cui la adottiamo, siamo assolutamente convinti che sarà superata dai fatti.

Perchè dobbiamo immeschinirci in un atto di finzione? Sono estremamente sicuro del fatto che i *deficit* che si andranno ad accumulare saranno quanto mai esorbitanti

nella situazione di precarietà che andiamo a creare. Non è dignitoso per il Parlamento affrontare in termini di autoinganno un problema di questo genere.

Mi si consenta ancora di dire che dobbiamo assolutamente separare la valutazione dell'importanza culturale di questo settore da certi modi di effettuazione della spesa, da determinati criteri in base ai quali sono state intraprese le attività musicali. È giusto esprimere una forte perplessità verso certi sistemi e certe inaccettabili esperienze, ma dobbiamo distinguere una realtà dall'altra. Se è vero, come è vero, che il settore per alcuni aspetti non ha funzionato, è altrettanto vero che questa è la conseguenza di una mancanza di previdenza e di intervento da parte del Governo.

Mi si dirà: ma è sempre colpa del Governo? I fatti sono quelli che sono; se alcuni enti lirici — dobbiamo distinguere — non hanno corrisposto alle attese sia dal punto di vista del modo in cui hanno utilizzato i fondi, sia dal punto di vista della funzione effettiva che hanno esercitato, questa è la conseguenza di una politica generale, che dobbiamo rivedere quando affronteremo la riforma.

Se è vero, e sarei pronto ad accettare qualsiasi scommessa (mi si scusi il termine poco confacente)...

P R E S I D E N T E. Questa espressione è pascaliana!

M A S C A G N I. ...che le attività musicali cosiddette maggiori saranno salvate dai *deficit* sicuri, non è purtroppo altrettanto vero che analogo salvataggio si possa verificare per le attività minori, che si inquadrano in situazioni assai meno sicure. Nell'ambito di queste attività minori, vorrei sottolineare particolarmente le istituzioni stabili come le orchestre e i teatri di tradizione: istituzioni di fondamentale importanza, che sono destinate ad una sorte veramente preoccupante e, per alcune almeno, catastrofica.

Voglio citare un solo dato: le 9 orchestre (che diventeranno 10 col riconoscimento da

parte del Ministero dell'orchestra emiliana dell'ATER) stabili o semistabili hanno presentato domanda di sovvenzione al Ministero per una somma globale di oltre 4 miliardi. Ammettiamo pure che valga il noto sistema di chiedere 80 per avere 60, ma certamente il *deficit* delle orchestre, tanto benemerite, non sarà inferiore ai 3 miliardi, quando invece l'attuale disponibilità, tale dal 1973, è inferiore al miliardo e mezzo: veramente chiudiamo gli occhi di fronte ad una realtà evidente.

Per queste ragioni, ci troviamo in grande difficoltà nell'esaminare la situazione nei termini in cui oggi ci viene proposto: questo, avendo seguito ora per ora il dramma di questi enti musicali e tutta la serie di consultazioni e contatti intrapresi per vedere se se fosse possibile trovare una soluzione minimamente corrispondente alle esigenze che tale settore culturale manifesta. Auspichiamo che sia varata al più presto la nuova disciplina generale delle attività musicali, chiediamo altresì che si possano rivedere le provvidenze immediate, mediante quel più ampio reperimento di fondi che fino a questo momento non si è riusciti a realizzare.

In considerazione di quanto sopra detto propongono che all'ordine del giorno presentato dal senatore Boggio vengano aggiunte, in fine, le parole: «e delle altre attività musicali».

B O G G I O, *relatore alla Commissione.*
Accolgo l'integrazione proposta dal senatore Mascagni.

B O R G H I. Farò un brevissimo intervento per dichiarazione di voto, perchè la nostra parte politica si è fatta carico (dopo la discussione approfondita svolta sul problema generale, in seguito alle comunicazioni dell'onorevole Ministro) di presentare questo provvedimento, la cui natura è dichiarata nell'articolo 1 dello stesso disegno di legge. È un provvedimento che, pur nella sua limitatezza, è stato proposto per evitare l'aggravarsi continuo di una situazione economica già molto drammatica, e per dare agli stessi enti lirici una

maggiore serenità nella predisposizione dei loro bilanci di previsione.

Ci siamo fatti carico anche della disponibilità di tutte le forze politiche a trovare, se fosse stato possibile, un accordo sugli emendamenti proposti dal relatore: purtroppo non occorre essere indovini per prevedere quale sarebbe stata la risposta della Commissione bilancio. In questo momento ci facciamo carico anche di queste risposte; non c'è nessuno che sia per la sottocultura, non equivochiamo e non poniamo in termini polemiaci questo problema. È certo però che in un momento in cui si sta discutendo a fondo e seriamente del costo del lavoro, le decisioni prese dalla Sottocommissione pareri della Commissione bilancio sono decisioni responsabili. Non possiamo isolare il nostro problema da un contesto più generale che va ad incidere seriamente su condizioni economiche di vita veramente drammatiche. Per questo, ringraziando gli onorevoli colleghi per il gesto che hanno testè compiuto consentendo il sollecito varo del provvedimento, riconfermiamo il nostro voto favorevole.

Come abbiamo sentito dal relatore e dal giudizio espresso dall'onorevole Ministro, gli emendamenti proposti ed accolti consentono di facilitare l'applicazione delle norme contenute nella legge n. 800. Congiuntamente al nostro voto favorevole, riconfermiamo che siamo qui disponibili per affrontare il discorso della legge generale di riforma. In questo contesto si potranno vedere gli esatti termini economici della questione, nonché i problemi di funzionamento e di utilizzazione di questi fondi: problemi che non sono meno importanti di quelli concernenti i finanziamenti.

M A R A V A L L E. A nome del Gruppo socialista esprimo perplessità per come si sono svolte le cose durante l'*iter* di approvazione di questo disegno di legge.

Il nostro Gruppo aveva espresso in questa sede delle altre perplessità, relative alla necessità di una legge generale di riforma delle attività culturali degli enti lirici mu-

sicali, al posto del ricorso a provvedimenti sotto forma di legge.

L'onorevole Ministro aveva spiegato e messo in risalto lo stato di grave disagio in cui versavano e versano tutti gli enti lirici e l'attività musicale in generale. Proprio accogliendo l'invito del Governo, di approvare sollecitamente questo provvedimento-tampone, noi abbiamo dato il nostro contributo per trovare delle soluzioni che effettivamente potessero risolvere almeno temporaneamente la crisi finanziaria che stringe le attività musicali.

L'attuale posizione del Governo, come giustamente poc'anzi diceva il senatore Mascagni, chiude gli occhi di fronte ad una realtà pressante, che è sì quella del contenimento della spesa pubblica e nella quale ci sarebbero alcune cose da dire, ma è anche quella della realtà della gestione attuale degli enti lirici. A nostro giudizio, gli enti che maggiormente subiranno questa riduzione di spesa saranno proprio gli enti minori, perchè siamo perfettamente convinti che gli enti maggiori, come faro della nostra civiltà verranno senz'altro salvati.

Esprimiamo quindi grosse perplessità per il provvedimento così come uscirà questa mattina dalla nostra Commissione e, con l'auspicio che finalmente si dia il via alla riforma generale delle attività musicali, annunciamo la nostra astensione sul provvedimento all'esame.

A N T O N I O Z Z I, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi pare di avere già detto esplicitamente in questa sede, quando si è svolta la discussione di carattere generale sulla situazione del settore, quanto sia necessario adeguare i mezzi occorrenti alle attività musicali. Il Governo, già nel 1976, e questo è importante, vi provvede con un particolare intervento finanziario, che si riproduce oggi non per iniziativa governativa, ma per iniziativa responsabile del Senato, dopo che il Ministero già dal novembre scorso ha presentato un provvedimento organico riguardante sia la parte finanziaria che quella normativa.

Se i tempi si allungano ed i problemi amministrativi e finanziari degli enti musicali diventano problemi emergenti, con una perdita di 35 milioni al giorno, è giusto che si dia corso a provvedimenti di carattere finanziario: questo anche per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal relatore al presente disegno di legge, sui quali ho espresso parere favorevole e che fra l'altro consentono l'erogazione di anticipi fino all'80 per cento delle sovvenzioni, consentendo agli enti musicali di risparmiare sugli interessi passivi.

Condivido la preoccupazione qui espressa per quanto concerne gli enti minori e posso dare assicurazione che, nel momento in cui il provvedimento sarà approvato dalle due Camere, cercheremo di fare in modo che sia fatto tutto il possibile per le esigenze di questi ultimi, anche per la minore incidenza che essi hanno quando si tratta di ripartire mezzi già scarsi.

Per quanto si riferisce all'ordine del giorno presentato dal relatore, concordo con i voti espressi dallo stesso presentatore e con l'auspicio che durante il corso dell'esame del provvedimento erogativo si possa vagliare meglio anche la parte finanziaria in favore degli enti interessati.

Con questo auspicio, riferito anche al miglioramento della situazione economica generale del paese, esprimo l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore e accolto dal Governo che, con l'integrazione proposta dal senatore Mascagni e fatta propria dal relatore, è del seguente tenore:

La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 459 recante provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali, preso atto del parere negativo espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti proposti dal relatore per l'adeguamento dei fondi a sostegno delle attività musicali, sui quali

7^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

si era verificato un favorevole orientamento della Commissione,

esprime vivissime preoccupazioni per l'avvenire di tali settori, per i quali era stata documentata e motivata l'esigenza di rivalutazione dei fondi, fermi rispettivamente, per gli enti lirici al 1975 e per le altre attività musicali al 1973;

fa voti che il Governo, superate le attuali stringenti difficoltà di ordine economico generale, intervenga con un provvedimento straordinario teso ad evitare la paralisi della vita musicale italiana e l'inevitabile dissesto finanziario degli enti lirico-sinfonici e delle altre attività musicali.

(0/459/1/7)

È approvato.

Non facendosi osservazioni, rimane inteso che la Presidenza è autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Potenziamento dell'attività sportiva universitaria » (409)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Potenziamento dell'attività sportiva universitaria ».

Prego il senatore Faedo di voler riferirci sul disegno di legge.

F A E D O , *relatore alla Commissione.* Le attività sportive universitarie sono affidate dalla legge alle opere universitarie e ai relativi comitati. Siccome alcuni dei comitati delle opere delle varie università sono non funzionanti, da molto tempo si era pensato di dare una struttura più efficiente a questo settore, e già nella presentazione del provvedimento di riforma universitaria nella V Legislatura era stato proposto che pres

so ogni università ci fosse un comitato apposito adibito all'organizzazione delle attività sportive. Poichè come è ben noto la riforma universitaria rimase nel limbo e non ha avuto la sanzione definitiva a seguito del sopravvenuto scioglimento del Parlamento, viene ora riproposta con questo disegno di legge la norma specifica che ho ricordato, in modo da dare a questa attività sportiva una sua disciplina.

È un brevissimo provvedimento composto di tre articoli, per i quali vorrei anche proporre alcuni emendamenti che lo rendano più aderente alla realtà universitaria.

È inutile che io illustri la necessità dello sport universitario, nel senso di partecipazione all'attività sportiva e non soltanto di acquisto di un biglietto per andare ad assistere ad uno spettacolo sportivo. È quindi estremamente urgente istituire questa struttura democratica di governo dello sport nelle diverse università: altrimenti il tracollo delle opere universitarie può mettere in crisi anche questo settore, dove invece l'attività si svolge con sufficiente regolarità.

Per quanto riguarda i piccoli emendamenti che vorrei proporre, ritengo più opportuno illustrarli in sede di esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I A N N A M A R I A . Non possiamo non essere d'accordo con l'espressione contenuta nello stesso titolo della legge, anche se appare forse troppo ambizioso il fine che ci si propone, quello cioè di ricondurre serenità ed equilibrio nell'ambiente studentesco.

Si dice comunque che il fine dovrà essere raggiunto anche con altri provvedimenti: è chiaro che la crisi dell'università può venire avviata a soluzione anche attraverso provvedimenti parziali, mentre — d'altro canto — la serenità tra gli studenti è un fine nobile, ma difficile da raggiungere. Comunque, noi siamo d'accordo con ogni iniziativa che rior dini il campo delle attività sportive esistenti, e non solo all'università.

Un discorso ormai vecchio e condiviso da tutti è che il nostro paese sia fatto di sportivi seduti, che vivono lo sport per delega, e la causa sta anche nella mancanza di strutture e nel carente insegnamento dell'educazione fisica.

All'inizio dell'anno scolastico il Ministro della pubblica istruzione varò il progetto di allargamento dei Giochi della gioventù, estendendoli ad un numero maggiore di ragazzi, cioè comprendendo anche la prima e la seconda elementare e la media superiore, oltre che, come precedentemente, le classi dalla terza elementare alla terza media, dicendo però espressamente: « purchè le scuole fossero dotate di attrezzature idonee e di docenti preparati ». In tale occasione fu lo stesso Ministro a parlare del problema degli impianti sportivi, ammettendo che in Italia c'è una palestra ogni mille studenti, e che ne mancano novemila.

Nel disegno di legge all'esame si parla di « enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale » (articolo 2, lettera b).

Questi « enti sportivi legalmente riconosciuti », nelle università, si identificano con il CUS. Ci sono però, da parte degli studenti di alcune università, lamentele relative a gestioni chiuse, iniziative scarsamente pubblicizzate, differenze di indirizzo tra una università e l'altra, e quindi una mancanza di coordinamento e di uniformità dei criteri di scelta degli iscritti.

Questo rende senz'altro opportuna la formazione del comitato, ma impone che nel regolamento che sarà emanato con decreto ministeriale vi sia un impegno di chiarezza in questo senso per tutte le università.

Inoltre il CUS ha la gestione di strutture sportive specifiche (tennis, pallacanestro, ecc.) ed in alcuni casi, come a Genova, queste strutture sono, oltrechè esclusive, anche poco frequentate. È assurdo che nel nostro paese, in una situazione di carenza di strutture sportive pubbliche (sia per le scuole che per l'uso della popolazione non scolastica), esistano campi sportivi chiusi nell'ambito delle università. Pertanto, chiediamo che nel regolamento per il funziona-

mento dei comitati sia detto chiaramente che gli impianti sportivi delle università sono aperti anche alle comunità locali, secondo accordi che ogni comitato prenderà con i Comuni e con le scuole stesse.

Mi riservo comunque d'intervenire nel corso dell'esame dei singoli articoli del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F A E D O , relatore alla Commissione. Sono d'accordo con le tesi esposte nella discussione ora svoltasi. Mi riservo di presentare alcuni brevi emendamenti durante l'esame dei singoli articoli.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione universitaria è istituito un comitato che sovrintende alla gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.

F A E D O , relatore alla Commissione. Proporrei un emendamento nel senso di sostituire le parole « sovrintende alla gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività », con le altre: « sovrintende ai programmi di gestione degli impianti sportivi ed allo sviluppo delle relative attività ».

B O G G I O . Si potrebbe modificare il testo proposto dal relatore come segue: « sovrintende agli indirizzi di gestione, eccetera ».

F A E D O , relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, nel testo suggerito dal senatore Boggio, sostitutivo delle parole da « sovrintende » alla

7^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

fine, con le altre: « sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

Il comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due studenti designati uno dal consiglio di amministrazione dell'Università ed uno da quello dell'opera universitaria tra gli eletti secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

d) dal direttore amministrativo dell'Università o dell'Istituto universitario, o suo delegato, in qualità di segretario.

Nei centri in cui abbiano sede più Università, i comitati predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà emanato il regolamento per il funzionamento dei comitati.

F A E D O, *relatore alla Commissione.* Riguardo alla lettera b) del primo comma osservo che, mentre si fa riferimento ad « enti sportivi universitari », oggi di tali enti ce n'è uno soltanto, cioè il CUS e quindi bisognerebbe citare solo quest'ultimo ente.

P R E S I D E N T E. È un accorgimento del legislatore: potrebbe venir riconosciuto un altro ente.

M A R A V A L L E. Sono contrario all'emendamento proposto dal relatore, anche perchè in tal modo si potrebbe ravvisare una limitazione a quella che è una gestione democratica.

P R E S I D E N T E. Mi associo all'osservazione del senatore Maravalle: non possiamo pregiudicare lo sviluppo e l'ulteriore miglioramento dell'ente.

F A L C U C C I F R A N C A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Deve trattarsi sempre di enti legalmente riconosciuti.

F A E D O, *relatore alla Commissione.* Non insisto sulla proposta di emendamento al punto b) del primo comma e la ritiro.

Al punto c) del primo comma proporrei un emendamento volto a sostituire la proposizione « da due studenti designati uno dal consiglio di amministrazione dell'Università ed uno da quello dell'opera universitaria, eccetera... », con la seguente: « da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni ». Ciò in quanto nelle università si sono tenute regolari elezioni da parte degli studenti, e quindi questi possono venire eletti direttamente.

P R E S I D E N T E. Ci sono scadenze che possono coincidere con queste elezioni?

F A L C U C C I F R A N C A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* No.

M A S U L L O. Questo punto c) ha uno strettissimo riferimento alle elezioni degli organi collegiali.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del punto c) del primo comma dell'articolo 2, presentato dal relatore.

È approvato.

7^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

F A E D O, *relatore alla Commissione*. Propongo inoltre al punto *d*), che prevede nel comitato in questione la presenza del direttore amministrativo dell'università o dell'Istituto universitario o suo delegato, in qualità di segretario, di inserire dopo la parola « delegato », l'altra « anche », al fine di rafforzare tale presenza. Non si deve infatti dimenticare che la qualità di studente dovrebbe essere provvisoria nella vita di un uomo e che gli studenti non hanno quindi esperienza di carattere amministrativo: mi sembra pertanto importante rendere più incisiva la posizione del direttore amministrativo, il quale svolgerà anche le funzioni di segretario — ma non solo quelle —, partecipando ai lavori del comitato con lo stesso peso degli altri.

B O G G I O. Sarebbe allora preferibile dire « che fa parte del comitato con voto consultivo ».

P R E S I D E N T E. Non sono d'accordo. L'intenzione del senatore Faedo è quella di rafforzare la posizione del direttore amministrativo in seno al comitato di cui trattasi: l'ha detto molto chiaramente.

B O G G I O. Diciamo allora « che fa parte del comitato con voto deliberativo »: secondo il mio parere, infatti, se non si specificasse questo, si tenderebbe ad assimilare tale funzione a quella, per esempio, di segretario comunale.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al punto *d*) presentato dal senatore Faedo.

È approvato.

F A E D O, *relatore alla Commissione*. Come è noto, il provvedimento in esame è, per così dire, figlio della famosa « legge Ermini » sulle opere universitarie del 1952, nella quale già si prevede che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sarà emanato l'apposito regolamento: ora, poichè a distanza di tanti anni tale regolamento

ancora non ha visto la luce, proporrei di porre un limite per l'emanazione di questo, stabilita all'ultimo comma dell'articolo 2 con l'aggiunta, dopo le parole « sarà emanato », delle altre: « entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

F A L C U C C I F R A N C A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 2, presentato dal relatore.

È approvato.

F A E D O, *relatore alla Commissione*. Sempre all'articolo 2 proporrei infine un ultimo emendamento tendente ad aggiungere un ulteriore comma del seguente tenore: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rettore dell'Università provvede, con proprio decreto, a promuovere la costituzione del comitato di cui al presente articolo ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Faedo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

Art. 2.

Il comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-

7^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

d) dal direttore amministrativo dell'Università o dell'Istituto universitario, o suo delegato, anche in qualità di segretario.

Nei centri in cui abbiano sede più Università, i comitati predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà emanato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per il funzionamento dei comitati.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rettore dell'Università provvede, con proprio decreto, a promuovere la costituzione del comitato di cui al presente articolo.

È approvato.

Art. 3.

Alle spese relative all'attività dei comitati previsti dal precedente articolo 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Al relativo onere annuo, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione del capitolo 4111 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

F A E D O , *relatore alla Commissione.* Propongo di aggiungere, dopo il primo comma, un ulteriore comma del seguente tenore: « Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, potrà essere aumentato l'ammontare dell'onere relativo all'attività dei comitati di cui alla presente legge ».

Nel testo in esame, infatti, si fissa, per così dire, lo stanziamento perennemente al

1977, mentre il capitolo cui esso si riferisce può anche variare.

M A R A V A L L E . Si potrebbe allora dire, invece di « potrà essere aumentato », « potrà essere variato »: non solo cioè in aumento, ma anche in diminuzione. Io ho molta fiducia nella politica economica del Governo.

P R E S I D E N T E . È pericolosissima, senatore Maravalle, una espressione del genere!

F A E D O , *relatore alla Commissione.* Ritengo opportuna l'introduzione del comma da me proposto, per fronteggiare le conseguenze di una eventuale, forte svalutazione della moneta. In altri termini, io temo che, mantenendo fissa la cifra prevista dall'articolo 3, si possa verificare un abbassamento notevole del suo valore: propongo pertanto non di aumentarla, ma di prevenire l'ipotesi che eventualmente possa essere aumentata.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un emendamento predicatorio, parentetico.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È, più che altro, una indicazione di volontà.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Faedo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ringrazia la Commissione per l'appoggio dato al provvedimento in esame,

7^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

considerando di grande importanza lo sviluppo delle attività sportive per la gioventù e, in genere, per la nostra comunità.

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA. In relazione al mio precedente intervento, nel quale facevo riferimento all'opportunità che gli impianti sportivi universitari siano aperti alla fruizione da parte delle scuole e delle comunità locali, presento il seguente ordine del giorno:

La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 409, recante potenziamento dell'attività sportiva universitaria,

impegna il Ministro della pubblica istruzione a favorire, nella formulazione del regolamento per il funzionamento dei comitati previsti dal disegno di legge stesso, l'apertura alle scuole e alle comunità locali delle strutture gestite dai predetti comitati, secondo accordi diretti tra i comitati stessi, i comuni e le scuole.

(0/409/1/7) **CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, BERNARDINI, MASCA-
GNI, RUHL BONAZZOLA Ada
Valeria, SALVUCCI, MARAVAL-
LE, ZITO**

F A E D O, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole a tale ordine del giorno.

F A L C U C C I F R A N C A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dichiaro a nome del Governo di accogliere l'ordine del giorno testè presentato dalla senatrice Conterno degli Abbati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal relatore e dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni » (445)

(Rinvio della discussione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni ».

**R U H L B O N A Z Z O L A A D A
V A L E R I A.** Desidero far presente preliminarmente che la 1^a Commissione, che sta esaminando contemporaneamente il disegno di legge in sede consultiva, ha mosso ad esso alcune obiezioni, ritenendo che il meccanismo previsto, che modifica la struttura dell'Ente, precostituisca una situazione rispetto ad altre scadenze, quali quelle poste dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica amministrazione e dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. Di conseguenza, sorgono notevoli difficoltà in ordine all'*iter* del disegno di legge: se non sbaglio, infatti, quando si verifica un fatto del genere, o la Commissione di merito si adegua al parere della Commissione affari costituzionali, o la discussione del provvedimento non può più essere mantenuta in sede deliberante.

P R E S I D E N T E. Indubbiamente, un eventuale parere negativo della 1^a Commissione creerebbe un grosso ostacolo alla prosecuzione della discussione del provvedimento. Lo stesso problema peraltro si pose anche quando, in qualità di Ministro, cercai di raggiungere un accordo tra la Regione Veneto e lo Stato affinché in proposito nascesse una iniziativa in tal senso dalla stessa Regione; non riuscii mai allo scopo, però, perchè la Regione, sollevando il problema dell'importanza di finanziare l'Ente di cui trattasi, chiedeva in qualche modo

7^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1977)

di avere in esso una maggiore presenza di quella che poteva avere sulla base di un testo approvato in epoca anteriore alla nascita delle Regioni a statuto ordinario.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . Tra l'altro, una certa perplessità suscita la dizione contenuta al primo comma dell'articolo 2: « Del consorzio fanno parte di diritto la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Veneto... ».

M A R A V A L L E . Pregiudizialmente, onorevole Presidente, in attesa di conoscere gli esatti termini del parere della 1^a Commissione, desidero ricordare come già in sede di Ufficio di presidenza fosse stata avanzata dal Gruppo socialista una richiesta di abbinamento del provvedimento di cui ci stiamo occupando con il disegno di legge n. 505, d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri, concernente modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1971, n. 578, recante provvedimenti per le Ville vesuviane del XVIII secolo, trattandosi di provvedimenti di contenuto molto simile, anche se riferiti ad oggetti geograficamente distanti.

Ora, considerate le difficoltà interposte dalla Commissione affari costituzionali, vorrei rinnovare la richiesta dell'abbinamento della discussione dei due disegni di legge testè richiamati.

P R E S I D E N T E . Desidero far presente, al riguardo, che il disegno di legge n. 505, relativo alle Ville vesuviane, non è stato ancora assegnato alla Commissione: e — come è noto — in questi casi l'abbinamento si fa senza mai ledere però provvedimenti più avanzati nel loro *iter*. È vero comunque che l'onorevole collega già pose la questione in sede di Ufficio di presidenza e che questo si impegnò in tal senso: dò quindi ogni assicurazione circa un sollecito esame del provvedimento al quale è interessato. Desidero peraltro far osservare che dei due disegni di legge l'uno è d'iniziativa governativa e l'altro d'iniziativa parlamentare; l'uno ha la copertura e l'altro probabilmente ancora non l'ha. Non pare opportuno, quindi — ripeto — prevedere un abbinamento

della discussione dei due provvedimenti, dato il diverso stato in cui si trovano.

Il disegno di legge oggi all'ordine del giorno affronta un problema di obiettiva urgenza: se lo risolva non sono in grado di dirlo, è certo però che l'Ente per le Ville venete ha svolto una funzione preziosa per salvaguardare un notevole patrimonio artistico e l'ha svolta in un clima che ha riscosso il consenso degli enti locali territoriali e della Regione. Questa è comune opinione: ho ricevuto infatti pressioni da ogni parte per una sollecita approvazione del provvedimento. Probabilmente, però, le difficoltà segnalate dalla senatrice Ruhl Bonazzola in apertura sono obiettive: si tratta infatti di una struttura molto antiquata e diversificata rispetto a quelle attuali del settore dei beni culturali, che inseriscono le Regioni in un contesto del tutto diverso.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il disegno di legge in titolo prevede una proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente, ma con una modifica notevole dal punto di vista dell'ordinamento, proprio per dare alle Regioni una presenza più incisiva. D'altra parte, se lasciamo scadere l'efficacia della legge istitutiva di un ente che ha dato così buona prova, rischiamo non solo di vanificare una serie di iniziative che sono in corso, ma anche di disperdere un patrimonio notevole. Se il Parlamento infatti non approvasse sollecitamente il provvedimento, prima di rimettere in moto, attraverso altri canali e procedure, una situazione che ha dato i risultati che ha dato, passerebbe molto tempo, con la conseguenza di creare immediatamente problemi per il personale, il quale verrebbe così smembrato e disperso.

Il Presidente ha giustamente richiamato i riconoscimenti unanimi che si sono avuti nei confronti dell'Ente in questione: noi stessi abbiamo avuto sollecitazioni da ogni parte.

Per quanto si riferisce poi all'espressione « di diritto », cui ha fatto riferimento la senatrice Ruhl Bonazzola, desidero far pre-

sente che questa era stata formulata nell'intento di accentuare il riconoscimento dell'importanza delle Regioni; comunque, potrà essere modificata nel senso di lasciare alle Regioni l'autonomia di decisione.

P R E S I D E N T E . Mi giunge ora notizia che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, subordinandolo peraltro alla introduzione di emendamenti che sono ancora in fase di formalizzazione presso la Commissione stessa. Propongo pertanto di rinviare la discussione del disegno di legge, per meglio conoscere gli esatti termini di tale parere.

I N N O C E N T I , *relatore alla Commissione*. Desidero richiamare l'attenzione

degli onorevoli commissari sul fatto che — con il 31 dicembre 1976 — l'attività dell'Ente è scaduta, con il conseguente blocco di tutti i lavori in corso e delle emissioni dei mandati. È evidente quindi l'esigenza di una urgente approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI